

EMANATA LA CIRCOLARE MINISTERIALE SUL **DECRETO SALVA DIA**

Lo scorso 15 dicembre 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare sull'ambito di applicazione dell'art.1-quater del decreto legge n.105 dell'8 luglio 2010, convertito con legge del 4 agosto 2010 n.129, entrata in vigore il 19 agosto 2010, detta anche "Decreto Energia". L'art. 1-quater della l.129/2010 recita "Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività ... per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". **Tale termine di centocinquanta giorni scade il prossimo 16 gennaio 2011.** Tale disposizione è stata promulgata a seguito delle sentenze n. 119 e 124 del 26 marzo 2010 della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità delle norme introdotte dalla Regione Puglia sulle procedure in DIA (ex art. 22 e 23 TU 380/2001) per

la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore al tetto fissato dal legislatore nazionale con il dpr 387/2003. La dichiarazione d'incostituzionalità ha posto il problema interpretativo circa le sorti delle DIA non ancora "consolidate". La circolare ministeriale chiarisce che sono sottoposti a tale disciplina soltanto le DIA che alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle dette sentenze costituzionali: i) non fossero ancora definitive, nel senso che fossero pendenti i termini di impugnazione; ii) fossero state oggetto di impugnazione da parte di terzi o di misure di autotutela della pubblica amministrazione. È altresì puntualizzato che le DIA presentate successivamente alla pronuncia costituzionale non sono automaticamente caducate ma possono essere soggette a misure di autotutela o di impugnativa da parte di terzi. Nell'ultima parte della circolare, sul rapporto tra l'art.1-quater e l'art 1 septies della l.129/2010, è precisato che la prima disposizione attiene al titolo abilitativo la seconda invece alle incentivazioni riconoscibili per la produzione di energia elettrica per impianti fotovoltaici per l'anno 2010. ♦

EDILIZIA SOSTENIBILE - TECNOLOGIA ECOLOGICA

TEKNECO

www.tekneco.it

Ministero di edilizia e architettura sostenibile, energia rinnovabili e innovazioni applicate all'ambiente

2 | 2011